

Legge regionale 02 settembre 1981 , n. 59 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

CAPO III

Disciplina delle tasse di concessione e di ispezione

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.

Art. 12

Misura della tassa annuale di ispezione

A decorrere dal 1 gennaio 1982, i titolari ed i gestori provvisori delle farmacie sono tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione nelle seguenti misure:

- 1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti Lire 6.000;
- 2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti Lire 8.000;
- 3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti Lire 10.000;
- 4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti Lire 15.000;
- 5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti Lire 20.000;
- 6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai

100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti Lire 25.000;

7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti Lire 30.000.

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento.